

# IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sezione fallimentare

(decreto di concessione del termine per la presentazione della proposta di concordato preventivo, del piano e della documentazione relativa - articolo 161, 6° comma, regio decreto 16 marzo 1942 n° 267)

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. **Francesco Parisoli** presidente  
dott. **Simona Boiardi** giudice  
dott. **Niccolo' Stanzani Maserati** giudice rel.

nella procedura concorsuale iscritta al n. 3 del ruolo generale dell'anno 2020, a carico di Ferrarini SpA, ha emesso il seguente

## D E C R E T O

**letto** il ricorso proposto in data 02/05/2020 dalla Ferrarini SpA (p.iva: 02720460357), con sede legale in Reggio Emilia, via Lauro Ferrarini n. 1, in persona legale rappresentate pro tempore e Presidente del Consiglio di Amministrazione sig.ra Lisa Ferrarini;

**rilevato** che la domanda di concordato è stata approvata e sottoscritta ai sensi dell'articolo 152 della legge fallimentare, con determina notarile del Consiglio di Amministrazione datata 30/04/2020;

**rilevato** che il ricorso è stato comunicato al Pubblico ministero in data 06/05/2020;

**ritenuta** la propria competenza ai sensi dell'art. 161, comma 1, della legge fallimentare, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia della sede legale dell'impresa;

**rilevato** che l'imprenditore svolge attività commerciale (produzione e vendita di salumi) e si trova in stato di crisi;

**rilevato** che nel ricorso l'imprenditore ricorrente si è riservato di presentare la proposta concordataria, il piano e la documentazione prevista dall'articolo 161, commi 2 e 3, della legge fallimentare, entro un termine fissato dal Tribunale;

**rilevato** a tal fine che l'impresa ricorrente ha chiesto, in via principale, la concessione del termine minimo di giorni 60 e, in subordine, per il caso in cui fosse ritenuto necessario il deposito di una situazione patrimoniale aggiornata al 31/03/2020, non ancora disponibile, il termine più ampio di giorni 90;

**che** non risultano pendenti istanze prefallimentari nei confronti della società;

**che** al ricorso sono stati allegati i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

**rilevato** che il ricorso è ammissibile in quanto la debitrice ha depositato nei due anni precedenti analoga domanda ai sensi dell'art. 161, comma 6, a



cui ha fatto tuttavia seguito l'ammissione alla procedura di concordato, dichiarata poi improcedibile per rinuncia da parte della debitrice stessa;

**ritenuto** pertanto che non risulta integrata l'ipotesi di inammissibilità prevista dall'art. 161, comma 9, né che possano ipotizzarsi gli estremi di un abuso del diritto;

**ritenuto**, sotto quest'ultimo profilo, che non può dirsi che il ricorso abbia come finalità quella di differire la dichiarazione di fallimento della società, sia perché non risultano pendenti istanze prefallimentari, sia perché non può ritenersi - allo stato - che la nuova proposta che sarà presentata alla scadenza del termine non sia innovativa o migliorativa rispetto alla precedente rinunciata;

**rilevato** che il ricorso contiene una descrizione minima della proposta concordataria che l'imprenditore intende proporre, prospettata in termini di continuità aziendale e con la conferma della partecipazione del Gruppo Pini in qualità di investitore;

**ritenuto** pertanto, tenuto conto anche del fatto che la presente procedura segue la precedente senza soluzione di continuità, che appare congrua la concessione del termine specificato nel dispositivo che segue;

**osservato** che in ragione della sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili disposta dall'art. 83 comma 2 del decreto-legge n. 18/2020 (convertito con legge 24/04/2020 n. 27), come modificato dall'art. 36 del decreto-legge n. 23/2020, il termine concesso dovrà intendersi decorrente dal 12/05/2020 anziché dalla data del deposito del ricorso, in quanto antecedente;

**ritenuto** che - ai sensi dell'articolo 161 <sup>6°</sup> comma - debba nominarsi un commissario giudiziale con l'incarico di assumere le opportune informazioni da riportare al tribunale, sulla scorta dati contabili dell'azienda e di altre fonti di conoscenza, nonché di riferire immediatamente al tribunale eventuali condotte previste dall'articolo 173 poste in essere dal debitore;

**ritenuto** che conseguentemente il debitore debba depositare su un libretto bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice relatore la somma quantificata nel dispositivo, che si presume necessaria per il pagamento del compenso del commissario nominato per le attività svolte in pendenza del termine concesso;

**rilevato** che il deposito della somma predetta trova giustificazione normativa nell'articolo 8 del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115



(Testo unico delle spese di giustizia), a tenore del quale *«ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato»*;

**ritenuto** necessario che, durante il termine concesso, l'imprenditore assolva agli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale;

**ritenuto** necessario che, in particolare, il debitore, con periodicità mensile, consegni al commissario (che, previa espressione del proprio parere, inoltrerà al tribunale tramite il portale fallimenti) una situazione finanziaria dell'impresa (l'imprenditore predisporrà e presenterà al commissario nominato un piano di tesoreria della durata pari al termine concesso ed un prospetto finanziario mensile, corredato da una dettagliata relazione, sui pagamenti, sulle operazioni e sugli atti imprenditoriali compiuti nel mese precedente);

**ritenuto** che, entro il giorno successivo al deposito al commissario, la predetta situazione finanziaria debba essere pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere;

**ritenuto** necessario che eventuali istanze dell'imprenditore al tribunale ai sensi dell'articolo 161 <sup>7° comma</sup> siano presentate al commissario che, previa espressione del proprio parere, le inoltrerà al tribunale tramite il portale fallimenti;

**ritenuto** che alla scadenza del termine assegnato il commissario debba provvedere al deposito di proprie osservazioni in ordine alla proposta di concordato preventivo o in ordine all'accordo di ristrutturazione presentato dall'imprenditore, ovvero in ordine alla richiesta di proroga del termine;

**ritenuto** che il commissario debba altresì provvedere senza indugio ad informare il tribunale nei casi in cui l'imprenditore compia atti non autorizzati o abbia posto in essere eventuali condotte previste dall'articolo 173 o qualora l'attività compiuta dal debitore sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano;

**ritenuto** infine che, attesa l'indubbia consecuzione tra la presente procedura di concordato e quella precedentemente introdotta dalla stessa Ferrarini SpA e poi rinunciata (rg n. 14/2018), vista anche la relazione attestativa prodotta a firma del dott. Federico Bacchiega (professionista in possesso dei



requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lett. d), debbano essere confermate le autorizzazioni rese nel contesto della precedente procedura relative: (i) al finanziamento interinale richiesto ex art. 182 quinquies, commi 1 e 2, legge fallimentare; (ii) alle rateazioni dei debiti fiscali e contributivi; (iii) alle transazioni di cui ai decreti del giudice delegato 18/03/2020 e 28/04/2020;

**che** in ragione della riconosciuta consecuzione tra le due procedure di concordato, debbano considerarsi come prededucibili i crediti maturati in forza di obbligazioni sorte in occasione o in funzione della prima di esse (rg. n. 14/2018);

**che** pertanto, sotto la vigilanza del nominato commissario giudiziale, la società potrà procedere al pagamento di tali debiti man a mano che essi vengano a scadenza;

**p.q.m.**

visto l'articolo 161, comma 6, legge fallimentare, così provvede:

**I.** assegna alla ricorrente termine di giorni 60 a decorrere dal 12/05/2020 per la presentazione della proposta concordataria, del piano e della documentazione di cui all'articolo, 161 commi 2 e 3;

**II.** nomina quale commissario giudiziale il dott. Bruno Bartoli;

**III.** stabilisce il termine di quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale un libretto bancario, intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice delegato, portante la somma di euro 20.000,00 pari alle spese che si presumono necessarie per il pagamento del compenso del commissario nominato per le attività svolte in pendenza del termine concesso;

**IV.** dispone i seguenti obblighi informativi periodici:

**a)** il debitore consegnerà al commissario (che, previa espressione del proprio parere, inoltrerà al tribunale tramite il portale fallimenti) una situazione finanziaria dell'impresa (l'imprenditore predisporrà e presenterà al commissario nominato un piano di tesoreria della durata pari al termine concesso ed un prospetto finanziario mensile, corredato da una dettagliata relazione, sui pagamenti, sulle operazioni e sugli atti imprenditoriali compiuti nel mese precedente, anche in relazione all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano);

**b)** il commissario giudiziale nominato provvederà alla sorveglianza dell'attività d'impresa e riferirà al giudice relatore, mediante il portale fallimenti, con relazioni mensili sugli atti



compiuti dall'imprenditore e sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

**c)** eventuali istanze dell'imprenditore al tribunale ai sensi dell'articolo 161 7° comma saranno presentate al commissario che, previa espressione del proprio parere, le inoltrerà al tribunale tramite il portale fallimenti;

**d)** alla scadenza del termine assegnato il commissario provvederà al deposito di proprie osservazioni in ordine alla proposta di concordato preventivo o in ordine all'accordo di ristrutturazione presentato dall'imprenditore, ovvero in ordine alla richiesta di proroga del termine;

**e)** il commissario giudiziale provvederà ad informare il tribunale qualora l'imprenditore compia atti non autorizzati o abbia posto in essere eventuali condotte previste dall'articolo 173 della legge fallimentare o l'attività compiuta dal debitore risulti manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano;

**V.** conferma le autorizzazioni già concesse nel contesto della procedura concordataria rg. n. 14/2018, come indicato in parte motiva;

**VI.** si riserva di deliberare sul ricorso per concordato preventivo alla scadenza del termine sub I o all'esito del deposito della proposta concordataria, del piano e della documentazione di cui all'articolo, 161 commi 2 e 3, se anteriore.

Così deciso in Reggio Emilia il 06/05/2020, nella camera di consiglio della sezione fallimentare.

**il presidente**

**Francesco Parisoli**

